

Rettifica della decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118 del 12 maggio 2010)

A pagina 56, titolo:

anziché: «**che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni**»,

leggi: «**che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e bombi**»;

a pagina 57, considerando 12:

anziché: «Inoltre, il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api vive (*Apis mellifera*) e di calabroni (*Bombus spp.*) figura nella parte 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.»,

leggi: «Inoltre, il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api vive (*Apis mellifera*) e di bombi (*Bombus spp.*) figura nella parte 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.»;

a pagina 57, considerando 13, prima e seconda frase:

anziché: «Tale certificato fissa le condizioni di polizia sanitaria riguardo alla peste americana per le api e i calabroni. Le condizioni consentono unicamente i movimenti di api e calabroni dalle aree indenni da tale malattia.»,

leggi: «Tale certificato fissa le condizioni di polizia sanitaria riguardo alla peste americana per le api e i bombi. Le condizioni consentono unicamente i movimenti di api e bombi dalle aree indenni da tale malattia.»;

a pagina 57, considerando 14, prima frase:

anziché: «Nella maggior parte dei casi, peraltro, i calabroni sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale, regolarmente controllate dall'autorità competente e controllate per rilevare la presenza di malattie.»,

leggi: «Nella maggior parte dei casi, peraltro, i bombi sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale, regolarmente controllate dall'autorità competente e controllate per rilevare la presenza di malattie.»;

a pagina 57, considerando 15:

anziché: «Occorre quindi modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api e calabroni vivi, al fine di introdurre condizioni specifiche di polizia sanitaria per i calabroni allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale.»,

leggi: «Occorre quindi modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api e bombi vivi, al fine di introdurre condizioni specifiche di polizia sanitaria per i bombi allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale.»;

a pagina 61, allegato E modificato della direttiva 92/65/CEE, parte 2, titolo:

anziché: «**Certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni**»,

leggi: «**Certificato sanitario per gli scambi di api e bombi**»;

a pagina 62, allegato E modificato della direttiva 92/65/CEE, parte 2, tabella, titolo:

anziché: «**PAESE 92/65 EII Api** (*Apis mellifera*) e calabroni (*Bombus spp.*)»,

leggi: «**PAESE 92/65 EII Api** (*Apis mellifera*) e bombi (*Bombus spp.*)»;

a pagina 62, allegato E modificato della direttiva 92/65/CEE, parte 2, tabella, parte II «Certificazione», punto II.1, lettera a), prima alternativa, prima frase:

anziché: «le api/i calabroni provengono da una zona non soggetta a divieti connessi con il manifestarsi di peste americana.»;

leggi: «le api/i bombi provengono da una zona non soggetta a divieti connessi con il manifestarsi di peste americana.»;

a pagina 62, allegato E modificato della direttiva 92/65/CEE, parte 2, tabella, parte II «Certificazione», punto II.1, lettera a), seconda alternativa:

anziché: «i calabroni provengono da una struttura isolata dal punto di vista ambientale, riconosciuta e controllata dall'autorità competente dello Stato membro e indenne da peste americana, ispezionata immediatamente prima della spedizione, e tutti i calabroni e gli stock di riproduzione non mostrano alcun segno clinico o sospetto di malattia;]»;

leggi: «i bombi provengono da una struttura isolata dal punto di vista ambientale, riconosciuta e controllata dall'autorità competente dello Stato membro e indenne da peste americana, ispezionata immediatamente prima della spedizione, e tutti i bombi e gli stock di riproduzione non mostrano alcun segno clinico o sospetto di malattia;]»;

a pagina 62, allegato E modificato della direttiva 92/65/CEE, parte 2, tabella, parte II «Certificazione», punto II.1, lettera b):

anziché: «le api/i calabroni provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) o dell'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) e indenne da queste infestazioni;»;

leggi: «le api/i bombi provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) o dell'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) e indenne da queste infestazioni;»;

a pagina 62, allegato E modificato della direttiva 92/65/CEE, parte 2, tabella, parte II «Certificazione», punto II.1, lettera c):

anziché: «le api/i calabroni, al pari degli imballaggi, sono state soggette ad un riesame visivo al fine di rilevare la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), delle sue uova o delle sue larve o di altre infestazioni, in particolare l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.), che colpiscono le api;»;

leggi: «le api/i bombi, al pari degli imballaggi, sono state soggette ad un riesame visivo al fine di rilevare la presenza del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*), delle sue uova o delle sue larve o di altre infestazioni, in particolare l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.), che colpiscono le api;».
